

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI OPERANTI PRESSO IL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE.
--

TITOLO 1° - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - E' costituita l'Associazione Nazionale degli Ispettori fitosanitari operanti presso il Servizio fitosanitario nazionale denominata "Associazione Nazionale Ispettori Fitosanitari" (A.N.I.F.) con sede presso il domicilio del Presidente.

Art. 2 - L'Associazione è apolitica, autonoma e senza scopo di lucro.
L'Associazione si propone:

- a) di tutelare i diritti e gli interessi morali, giuridici, economici e professionali degli Ispettori fitosanitari operanti presso il Servizio fitosanitario nazionale nonché di migliorare le loro condizioni di lavoro;
- b) di ricercare attraverso il confronto con la CE, col Ministero delle Risorse Agricole, Ambientali e delle Foreste, le Amministrazioni regionali ed altri Enti pubblici e privati, i mezzi ed i modi per migliorare la formazione professionale degli Ispettori fitosanitari ed i servizi resi alla collettività;
- c) di mantenere informati i Soci degli atti e dei provvedimenti che le Amministrazioni assumono o intendono assumere nelle materie alle quali gli Ispettori fitosanitari sono a qualunque titolo coinvolti.

Art. 3 - L'Associazione ispira la sua azione ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica ed assume il metodo democratico come unico metodo per definire la sua azione in difesa degli interessi dei propri associati.

TITOLO 2° - DEI SOCI

Art. 4 - Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che rivestono la qualifica di Ispettore fitosanitario a norma del D.L. n. 536 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che chiedono di farne parte e che sono in regola col pagamento dei contributi associativi.

La loro ammissione è subordinata all'accettazione del presente Statuto.

In fase di ristrutturazione dei Servizi fitosanitari regionali possono essere Soci tutto coloro che, pur in assenza di nomina ufficiale, svolgono per incarico istituzionale la funzione di Ispettore fitosanitario.

Art. 5 - Ogni Socio deve:

- a) contribuire regolarmente alle spese dell'Associazione, nella misura fissata annualmente dall'Assemblea;
- b) fornire agli organi dell'Associazione tutte le notizie utili allo svolgimento dei compiti istituzionali;
- c) rispettare le deliberazioni regolarmente prese dagli organi associativi.

Art. 6 - Si perde la qualifica di Socio:

- a) per volontaria dimissione fatta pervenire all'Associazione per iscritto;
- b) per il venir meno dei requisiti previsti nell'art. 4;
- c) per mancato versamento delle quote associative; la qualifica di Socio può essere riacquistata senza la necessità di ripresentare la domanda col versamento della quota annuale dell'anno in corso e quella arretrata relativa almeno all'anno precedente se non versata.
- d) per espulsione, deliberata dalla sezione di appartenenza a maggioranza dei 2/3 degli iscritti o dell'Assemblea generale a maggioranza dei 2/3 dei presenti, qualora per indegnità o per reiterata inosservanza dei suoi doveri il Socio comprometta direttamente la forza o il prestigio dell'Associazione.

Nel giudizio di cui alla lettera d) non intervengono fatti o valutazioni attinenti alla condotta privata del Socio, purché questa non sia connessa all'attività associativa.

TITOLO 3° - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei Soci
- b) le Sezioni;
- c) il Comitato Direttivo.

Art. 8 - L'Assemblea generale dei Soci elegge da quattro a dieci membri, possibilmente rappresentativi delle varie aree geografiche, che, collegialmente, costituiscono il Comitato Direttivo. Fra questi elegge il Presidente.

Essa delibera sulle linee programmatiche dell'Associazione, sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto ed approva il bilancio predisposto dal Presidente ed approvato dal Comitato Direttivo.

Art. 9 - L'Assemblea generale viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e quando ne sia fatta richiesta motivata dai referenti delle Sezioni rappresentanti almeno un decimo degli associati.

Art. 10 - L'Assemblea generale in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in persona o per delega, di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Socio non può rappresentare per delega un numero di Soci superiore a quello della propria Sezione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, comprese le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Fondo comune occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Art. 11 - Presso ogni Osservatorio, ogni Servizio, Azienda, Istituto o Ufficio ove operino almeno tre Soci viene istituita la Sezione.

L'Assemblea di Sezione elegge un referente il cui nominativo deve essere comunicato all'Associazione mediante lettera sottoscritta almeno dalla maggioranza dei Soci della Sezione.

Art. 12 - I referenti rispondono dell'assolvimento di tutti i compiti ad essi demandati dall'Assemblea generale dei Soci, in particolare hanno il compito di diffondere fra gli associati della loro Sezione le informazioni che pervengono dall'Associazione.

Essi esprimono la volontà dei Soci della Sezione e segnalano al Comitato Direttivo ogni fatto o atto capace di nuocere all'Associazione o ai Soci, proponendo anche i rimedi più opportuni.

I referenti possono essere delegati dall'Assemblea di Sezione a rappresentare i Soci all'Assemblea generale.

Art. 13 - I membri del Comitato Direttivo stanno in carica un anno e possono essere rieletti.

Il Comitato Direttivo intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale e periferica, facendosi anche coadiuvare, di volta in volta e su materie specifiche, da Soci particolarmente competenti.

Il Comitato Direttivo è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea.

Il Comitato Direttivo ha il compito di divulgare ai Soci tutte le informazioni utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 14 - Il Presidente coordina l'attività del Comitato Direttivo e rappresenta legalmente l'Associazione. Cura il buon andamento dell'Associazione e del Comitato Direttivo, provvede all'assistenza legale dei Soci nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei privati, convoca il Comitato Direttivo e l'Assemblea e sottoscrive i relativi verbali.

Il Presidente è titolare della cassa economica e ne risponde a tutti gli effetti. Predispose il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo e dell'Assemblea. Ogni Socio può prendere visione in ogni momento della consistenza economica e delle scritture contabili.

Art. 15 - Ogni carica prevista in ogni organo dell'Associazione è elettiva a maggioranza semplice e revocabile in qualsiasi momento dal medesimo organo che l'ha conferita.

TITOLO 4° - NORME GENERALI

Art. 16 - Fondo comune. I contributi degli associati, fissati annualmente dall'Assemblea generale, ed i beni acquistati con questi contributi, costituiscono il Fondo comune dell'Associazione.

Finché questa dura i singoli associati non possono chiedere la divisione del Fondo comune, né pretendere la restituzione delle quote in caso recesso o di esclusione.

In caso di scioglimento il Fondo comune deve essere devoluto ad altra Associazione con scopi analoghi nel campo della fitopatologia.

Art. 17 - Per tutto ciò che non è espressamente previsto vale la regola della più ampia libertà di forma e di organizzazione e quanto stabilito dal Codice Civile in materia di Associazioni.

IL PRESIDENTE
(Alberto Contessi)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Lorenzo Cariani)

